



COPIA

Verbale di deliberazione N. 49 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE PER PRELIEVO ACQUA IN LOCALITA' MARANZA IN C.C. VILLAZZANO A F. A.

L'anno **2025**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **16:30**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Buratti Alessia	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Tonina Alessandro	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Vice Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che il patrimonio gestito dall'Azienda forestale per conto del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte comprende anche il complesso immobiliare costituente il rifugio escursionistico Maranza in C.C. Villazzano;

ricordato che con delibere della Commissione amministratrice n. 23 di data 31/05/2011 e n. 45 di data 31/07/2018 è stata concessa al sig. **F. A.** la possibilità di prelevare l'acqua di troppo pieno che fuoriesce dallo scarico della vasca di deposito dell'acquedotto a servizio del rifugio Maranza, situata poco a monte dello stesso, nella p.f. 853/1 in C.C. Villazzano (TN), come evidenziato nell'allegata aerofotogrammetria in scala 1:500 (**allegato A**), allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

atteso che la concessione sopra descritta è scaduta il 19/09/2024 e conseguentemente il sig. **F. A.** chiede il rinnovo della stessa;

preso atto che nulla osta al rinnovo della concessione in argomento;

ritenuto di aderire, per quanto di propria competenza, alla richiesta di rinnovo della concessione del signor **F. A.**, al fine di agevolare lo stesso all'approvvigionamento di acqua per soddisfare le proprie necessità;

rilevato che l'acqua in esubero del troppo pieno della vasca di raccolta del rifugio Maranza, che si concede di prelevare al signor **F. A.**, non è potabile e che l'Azienda forestale è esonerata da ogni forma di responsabilità derivanti da un suo utilizzo improprio;

preso atto che l'Azienda forestale non garantisce quantitativi minimi di acqua in esubero utilizzabili da parte del signor **F. A.**, restando quindi esonerata da ogni forma di responsabilità qualora tale bene primario non sia prelevabile, per qualsiasi motivo, dal troppo pieno della vasca di raccolta a servizio del rifugio Maranza;

ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, concedere al sig. **F. A.** il prelievo di acqua in esubero del troppo pieno della vasca di raccolta a servizio del rifugio Maranza, per un periodo di sei anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione di cui al successivo comma, verso corresponsione di un **canone annuo pari ad Euro 20,00** da versare in unica soluzione alla firma del contratto, a titolo di rimborso delle spese per l'istruzione della pratica e per l'utilizzo del troppo pieno e delle occupazioni con tubazioni e simili;

visto lo schema di concessione del prelievo di acqua in loc. Maranza sulla p.f. 853/1 del C.C. Villazzano (TN) e di mantenimento delle tubazioni, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (**allegato B**);

richiamato il regolamento "Criteri per la concessione a privati di terreni con finalità d'uso diverse da quelle agro-silvo-pastorali", approvato con delibera n. 30 del 31.03.2004 e modificato con delibera n. 13 del 22.03.2006, visionabile sul sito www.aziendaforestale.tn.it;

atteso che i brevi tratti di attraversamento dell'uso civico non ne impediscono la destinazione d'uso;

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927, il R.D. n. 332 del 26/02/1928 e la Legge n. 168 del 20/11/1977 in materia di beni di uso civico;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m. ;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026-2027;
- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

visto il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di concedere in uso al signor **F. A.**, il prelievo di acqua in esubero non potabile per uso abitativo derivante dal troppo pieno della vasca di raccolta a servizio del rifugio Maranza, per un periodo di sei anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione di cui al successivo punto 2 al canone annuo di Euro 20,00 da versare in unica soluzione valida per tutta la durata del contratto;
2. di approvare lo schema di concessione per il prelievo di acqua in esubero del troppo pieno della vasca di raccolta a servizio del rifugio Maranza in p.f. 853/1 sul C.C. Villazzano (TN) al signor **F. A.**, nella versione allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. di imputare l'entrata complessiva di Euro 120,00 al capitolo 900 "Affitto terreni e concessione sfalcio prati" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2026-2027, dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta esigibile alla data di sottoscrizione del contratto di concessione entro l'esercizio 2025;
4. di dare atto che l' Azienda forestale è esonerata da ogni forma di responsabilità derivanti da un utilizzo improprio dell'acqua non potabile prelevata dal signor **F. A.**;
5. di dare atto che l' Azienda forestale non garantisce quantitativi minimi di acqua in esubero utilizzabili da parte del signor **F. A.**, restando quindi esonerata da ogni forma di responsabilità

qualora tale bene primario non sia prelevabile, per qualsiasi motivo, dal troppo pieno della vasca di raccolta a servizio del rifugio Maranza;

6. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
7. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la concessione di cui al punto n. 2 in forma di scrittura privata;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL VICE PRESIDENTE
F.to Alessia Buratti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

All_A_planimetria.pdf

ContrattoAnFa_2025_AdWeb.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 08/06/2025

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher